

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**  
**DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA**

**ORDINAMENTI E COMPETENZE**  
**DELLE PROFESSIONI TECNICHE**

56124 Pisa  
Via Luigi Russo 23 – Centro Forum, Scala Esterna A, interno 18, Galleria Tangheroni  
tel. e fax 050 575012  
[www.agronomipisa.it](http://www.agronomipisa.it) - [info@agronomipisa.it](mailto:info@agronomipisa.it)

# SOMMARIO

|             |                                                                                                                |        |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| <b>1</b>    | <b><u>Introduzione</u></b>                                                                                     | pagina | 1  |
| <b>2</b>    | <b><u>Ordinamenti professionali e competenze</u></b>                                                           | “      | 2  |
| <b>2.1</b>  | <b>Dottori Agronomi e Dottori Forestali</b>                                                                    | “      | 2  |
| 2.1.1       | Competenze degli iscritti nella sezione “A”                                                                    | “      | 2  |
| 2.1.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “B”                                                                    | “      | 5  |
| <b>2.2</b>  | <b>Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori</b>                                                   | “      | 7  |
| 2.2.1       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Architettura                                             | “      | 7  |
| 2.2.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Pianificazione Territoriale                              | “      | 7  |
| 2.2.3       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Paesaggistica                                            | “      | 8  |
| 2.2.4       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali      | “      | 8  |
| 2.2.5       | Competenze degli iscritti nella sezione “B” – Settore Architettura                                             | “      | 8  |
| 2.2.6       | Competenze degli iscritti nella sezione “B” – Settore Pianificazione                                           | “      | 8  |
| <b>2.3</b>  | <b>Biologi</b>                                                                                                 | “      | 10 |
| 2.3.1       | Competenze degli iscritti nella sezione “A”                                                                    | “      | 10 |
| 2.3.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “B”                                                                    | “      | 11 |
| <b>2.4</b>  | <b>Chimici</b>                                                                                                 | “      | 12 |
| 2.4.1       | Competenze degli iscritti nella sezione “A”                                                                    | “      | 12 |
| 2.4.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “B”                                                                    | “      | 12 |
| <b>2.5</b>  | <b>Geologi</b>                                                                                                 | “      | 14 |
| 2.5.1       | Competenze degli iscritti nella sezione “A”                                                                    | “      | 14 |
| 2.5.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “B”                                                                    | “      | 15 |
| <b>2.6</b>  | <b>Ingegneri</b>                                                                                               | “      | 17 |
| 2.6.1       | Competenze degli ingegneri (iscritti nella sezione “A”), secondo il R.D. 23.10.1925, n° 2537, articoli 51 e 52 | “      | 17 |
| 2.6.2       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Civile e Ambientale                                      | “      | 18 |
| 2.6.3       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore Industriale                                              | “      | 18 |
| 2.6.4       | Competenze degli iscritti nella sezione “A” – Settore dell'Informazione                                        | “      | 18 |
| 2.6.5       | Competenze degli iscritti nella sezione “B” – Settore Civile e Ambientale                                      | “      | 18 |
| 2.6.6       | Competenze degli iscritti nella sezione “B” – Settore Industriale                                              | “      | 19 |
| 2.6.7       | Competenze degli iscritti nella sezione “B” – Settore dell'Informazione                                        | “      | 19 |
| <b>2.7</b>  | <b>Periti Agrari</b>                                                                                           | “      | 20 |
| <b>2.8</b>  | <b>Periti Industriali</b>                                                                                      | “      | 21 |
| <b>2.9</b>  | <b>Geometri</b>                                                                                                | “      | 22 |
| <b>2.10</b> | <b>Agrotecnici</b>                                                                                             | “      | 23 |
| <b>3</b>    | <b><u>Sentenze ed altri riferimenti di legge</u></b>                                                           | “      | 24 |
| 3.1         | Decisione del Consiglio di Stato 915/96                                                                        | “      | 24 |
| 3.2         | Parere del Consiglio di Stato in data 29.01.1997                                                               | “      | 24 |
| 3.3         | Sentenza n° 7413/04 del T.A.R. per il Lazio                                                                    | “      | 25 |
| 3.4         | Sentenza n° 90/98 della Pretura di Isernia                                                                     | “      | 25 |
| 3.5         | Edifici ad uso agriturismo e loro classificazione quali “fabbricati rurali”                                    | “      | 25 |
| <b>4</b>    | <b><u>Tabella sintetica</u></b>                                                                                | “      | 26 |

## **1 – Introduzione**

Lo scopo del presente documento è fornire un utile riferimento per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, al fine di poter meglio individuare le competenze professionali della nostra categoria, anche con riferimento alle altre professioni tecniche.

Molto spesso, infatti, giungono alla segreteria dell'Ordine richieste di chiarimenti sulle nostre competenze, o richieste di informazioni sulle competenze di altre categorie, sia da parte degli iscritti, sia da parte di comuni ed altre pubbliche amministrazioni. Il Consiglio dell'Ordine ha quindi deciso di predisporre un documento per rendere più semplice il confronto fra le attuali disposizioni di legge che definiscono i vari ordinamenti professionali.

Per quanto riguarda il significato pratico delle competenze professionali, il Consiglio di Stato – Sez. II del 29.01.1997, ha ribadito che *“se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate.”*

Il presente documento è destinato ai colleghi che esercitano la libera professione, per meglio definire le nostre e le altrui competenze, ma è sicuramente un utile riferimento anche per i colleghi che ricoprono ruoli dirigenziali nell'ente pubblico, i quali hanno la responsabilità di esprimere pareri e di approvare progetti e documenti redatti da tecnici di diversa formazione ed iscritti a differenti albi o collegi.

Il rispetto delle competenze professionali, fra cui quelle in materia forestale sono competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, è di fondamentale importanza, sia perché imposto dalle vigenti leggi, sia perché rappresenta un elemento indispensabile per la validità delle istruttorie delle pratiche e per la legittimità delle autorizzazioni e permessi di costruire, nonché dei finanziamenti pubblici che possono essere accordati sulla base della documentazione tecnica sottoposta all'approvazione degli Enti competenti.

E' superfluo evidenziare come l'approvazione di un progetto o di una relazione, così come l'erogazione di un finanziamento pubblico, sulla base di documentazione non sottoscritta da un tecnico abilitato e competente nella specifica materia, siano atti palesemente illegittimi ed in grado di inficiare l'intero iter burocratico della pratica.

Ricordo, infine, che i testi integrali delle disposizioni di legge che definiscono gli ordinamenti delle diverse categorie professionali e quelli delle sentenze e altri riferimenti di legge di cui al capitolo 3 sono scaricabili dal sito [www.agronomipisa.it](http://www.agronomipisa.it).

Pisa, 30 luglio 2013

Il Presidente  
Dottore Agronomo Luigi Casanovi

## **2 – Ordinamenti professionali e competenze**

### **2.1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali**

L'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

Agli iscritti nella sezione "A" spetta il titolo di Dottore Agronomo o Dottore Forestale e le relative competenze professionali sono stabilite dalla L. 3/1976, modificata ed integrata dalla L. 152/1992, articolo 2. Tutti gli iscritti nella sezione "A" dell'Albo hanno le stesse competenze, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita.

La sezione "B" è ripartita in tre distinti settori, ciascuno con specifiche competenze:

- settore "agronomo e forestale", ai cui iscritti, spetta il titolo di "Agronomo Junior"
- settore "zoonomo" (oggi sospeso), ai cui iscritti spetta il titolo di "Zoonomo"
- settore "biotecnologico agrario", ai cui iscritti spetta il titolo di "Biotecnologo Agrario".

Secondo l'articolo 11, comma 1 del DPR 328/2001, spettano agli iscritti nella sezione "A" anche le competenze previste per gli iscritti nella sezione "B".

#### **2.1.1 – Competenze degli iscritti nella sezione "A"** **Legge 12.02.1992, n° 152, articolo 2**

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi

- compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
  - f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
  - g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
  - i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
  - l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
  - m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
  - n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
  - o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
  - p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
  - q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
  - r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
  - s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
  - t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
  - u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  - v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
  - z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
  - aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
  - bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

*Nota esplicativa all'articolo 2, lettera cc).*

- *Le competenze di cui al R.D. 11.02.1929, n° 274, articolo 16, lettere a), d), f), m) ed n) comprendono:*
  - a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
  - d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
  - f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
  - m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
  - n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- *L'articolo 19 del R.D. 11.02.1929, n° 274, recita:*  
*"La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o) dell'articolo 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.*  
*La funzione peritale ed arbitramentale di cui alla lettera p) del medesimo articolo è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente."*
- *L'articolo 1 del R.D. 1.11.1939, n° 2229 recita:*  
*"Ogni opera di conglomerato cementizio semplice ed armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.*  
*Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.*  
*Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori."*
- *Gli articoli 1 e 2 della L. 05.11.1971, n° 1086 recitano:*  
  
*"Articolo 1 (Disposizioni generali)*  
*Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.*  
*Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precomprese quelle composte da strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.*  
*Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.*  
*La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

*Articolo 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione)*

*La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

*L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

*Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato."*

**2.1.2 – Competenze degli iscritti nella sezione "B"**  
**(attribuite anche agli iscritti nella sezione "A")**  
**DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 11, commi 2, 3 e 4**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

**2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla **sezione B, settore agronomo e forestale**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

**[3.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla **sezione B, settore zoonomo**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
- d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
- e) la certificazione del benessere animale;
- f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
- h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.]

**4.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla **sezione B, settore biotecnologico agrario**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

---00---

## **2.2 – Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

L'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

La sezione "A" è ripartita in quattro settori, ciascuno con specifiche competenze:

- settore "architettura", ai cui iscritti spetta il titolo di "Architetto";
- settore "pianificazione territoriale", ai cui iscritti spetta il titolo di "Pianificatore Territoriale";
- settore "paesaggistica", ai cui iscritti spetta il titolo di "Paesaggista";
- settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali", ai cui iscritti spetta il titolo di "Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali".

La sezione B è ripartita in due settori, ciascuno con le sue specifiche competenze:

- settore "architettura" ai cui iscritti spetta il titolo di "Architetto Iunior";
- settore "pianificazione", ai cui iscritti spetta il titolo di "Pianificatore Iunior"

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "A", settore "architettura" sono quelle stabilite dal R.D. 23.10.1925, n° 2537, articolo 52.

Le competenze professionali degli iscritti negli altri settori della sezione "A" e degli iscritti nella sezione "B" sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16.

### **2.2.1 – Competenze degli iscritti nella sezione "A", settore "architettura" R.D. 23.10.1925, n° 2537, articolo 52**

1. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

2. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

### **2.2.2 – Competenze degli iscritti nella sezione "A", settore "pianificazione territoriale" - DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16, comma 2**

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

**2.2.3 – Competenze degli iscritti nella sezione “A”, settore “paesaggistica”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16, comma 3**

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

**2.2.4 – Competenze degli iscritti nella sezione “A”, settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” - DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16, comma 4**

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

- a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

**2.2.5 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”, settore “architettura”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16, comma 5, lettera a)**

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

**2.2.6 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”, settore “pianificazione”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 16, comma 5, lettera b)**

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

(...omissis...)

b) per il settore "pianificazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

---00---

## **2.3 – Biologi**

L'Albo dei Biologi è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "A", cui spetta il titolo di "Biologo", sono quelle previste dalla L. 24.05.1967, n° 396, articolo 3 e dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 31, comma 1

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "B", cui spetta il titolo di "Biologo Iunior", sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 31, comma 2 e sono attribuite anche agli iscritti nella sezione "A".

### **2.3.1 – Competenze degli iscritti nella sezione "A"**

**L. 24.05.1967, n° 396, articolo 3**

**DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 31, comma 1**

**L. 24.05.1967, n° 396  
Articolo 3**

Formano oggetto della professione di biologo:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità, di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere. radioisotopi;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche;
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

**DPR 05.06.2001, n° 328  
Articolo 31  
(Attività professionali)**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;

- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

**2.3.2 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”  
(attribuite anche agli iscritti nella sezione “A”)  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 31, comma 2**

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.

---OO---

## **2.4 – Chimici**

L'Albo dei Chimici è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

L'ordinamento della professione di Chimico è definito dal R.D. 01.03.1928, n° 842 e le competenze professionali degli iscritti nella sezione "A", cui spetta il titolo di "Chimico", sono quelle previste dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 1 e comma 2.

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "B", cui spetta il titolo di "Chimico Iunior", sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 2 e sono quindi comuni anche agli iscritti nella sezione "A".

### **2.4.1 – Competenze degli iscritti nella sezione "A"** **DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 1**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

- a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
- c) studio e messa a punto di processi chimici;
- d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

### **2.4.2 – Competenze degli iscritti nella sezione "B"** **(attribuite anche agli iscritti nella sezione "A")** **DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 36, comma 2**

**2.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

- a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
- c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;

- d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
- f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
- g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
- h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
- m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
- n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

---00---

## 2.5 – Geologi

L'Albo dei Geologi è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "A", cui spetta il titolo di "Geologo", sono quelle previste dalla L. 03.02.1963, n° 112, articolo 3 e dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 41, comma 1 e comma 2.

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "B", cui spetta il titolo di "Geologo Iunior", sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 41, comma 2 e sono comuni anche agli iscritti nella sezione "A".

### 2.5.1 – Competenze degli iscritti nella sezione "A"

**L. 03.02.1963, n° 112, articolo 3**

**DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 41, comma 1**

**L. 24.05.1967, n° 396**

**Articolo 3**

**Oggetto della professione**

Formano, oggetto dell'attività professionale del Geologo:

- a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
- b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
- c) le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
- d) indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
- e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
- f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
- g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
- h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
- i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

**DPR 05.06.2001, n° 328**

**Articolo 41, comma 1**

**(Attività professionali)**

**1.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

- a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

- b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
- d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
- e) le indagini e la relazione geotecnica;
- f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
- g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
- h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
- i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoroclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
- l) le analisi, la caratterizzazione fisico-meccanica e la certificazione dei materiali geologici;
- m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
- n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
- o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
- p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
- q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
- r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
- s) le attività di ricerca.

**2.5.2 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”  
(attribuite anche agli iscritti nella sezione “A”)  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 41, comma 2**

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

- a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

- b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
- d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
- e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
- f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
- h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- i) le analisi dei materiali geologici;
- l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
- n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

---00---

## 2.6 – Ingegneri

L'Albo degli Ingegneri è diviso in due sezioni: la sezione "A" comprende i laureati in possesso di laurea specialistica, mentre la sezione "B" comprende i laureati di primo livello.

La sezione "A" è ripartita in tre settori, ciascuno con specifiche competenze (DPR 328/2001, articolo 45, comma 1):

- settore "civile e ambientale", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere Civile e Ambientale";
- settore "industriale", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere Industriale";
- settore "dell'informazione", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere dell'Informazione".

La sezione B è ripartita in tre settori, ciascuno con le sue specifiche competenze:

- settore "civile e ambientale", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere Civile e Ambientale ljunior";
- settore "industriale", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere Industriale ljunior";
- settore "dell'informazione", ai cui iscritti spetta il titolo di "Ingegnere dell'Informazione ljunior".

Ferme restando, ai sensi del DPR 328/2001, articolo 46, comma 2. quanto già previsto dalla vigente normativa (R.D. 23.10.1925, n° 2537, articoli 51 e 52), le competenze professionali degli iscritti nella sezione "A" sono quelle stabilite dal DPR 328/2001, articolo 46, commi 1 e 3, spettando quindi agli stessi anche le competenze degli iscritti nella sezione "B".

Le competenze professionali degli iscritti nella sezione "B" sono quelle stabilite dal DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 3.

### 2.6.1 – Competenze degli ingegneri (iscritti nella sezione "A"), secondo il R.D. 23.10.1925, n° 2537, articoli 51 e 52

#### Articolo 51

1. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

#### Articolo 52

1. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

2. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

**2.6.2 – Competenze degli iscritti nella sezione “A”, settore “civile e ambientale”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 1, lettera a)**

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

**2.6.3 – Competenze degli iscritti nella sezione “A”, settore “industriale”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 1, lettera b)**

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

(...omissis...)

- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

**2.6.4 – Competenze degli iscritti nella sezione “A”, settore “dell’informazione”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 1, lettera c)**

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

(...omissis...)

- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

**2.6.5 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”, settore “civile e ambientale”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 3, lettera a)**

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

**2.6.6 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”, settore “industriale”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 3, lettera b)**

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

(...omissis...)

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

**2.6.7 – Competenze degli iscritti nella sezione “B”, settore “dell'informazione”  
DPR 05.06.2001, n° 328, articolo 46, comma 3, lettera c)**

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

(...omissis...)

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

---00---

## 2.7 – Periti Agrari

La professione di Perito Agrario è regolamentata dalla L. 28.03.1968, n° 434, modificata ed integrata dalla L. 21.02.1991, n° 54.

Secondo l'articolo 2 della L. 21.02.1991, n° 54, spettano ai Periti Agrari le competenze di seguito riportate:

**L. 21.02.1991, n° 54**

### **Articolo 2 (Attività professionale)**

#### **1. Formano oggetto della professione di perito agrario:**

- a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
- c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
- d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
- e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
- f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
- g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
- h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- i) le rotazioni agrarie;
- l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
- n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
- o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
- q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
- r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

---00---

## **2.8 – Periti Industriali**

La professione di Perito Industriale è regolamentata dal R.D.L. 11.02.1929, n° 275.

Secondo l'articolo 16 del R.D.L. 11.02.1929, n° 275, spettano ai Periti Industriali le competenze di seguito riportate:

### **R.D.L. 11.02.1929, n° 275**

#### **Articolo 16**

**1.** Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

**2.** Possono inoltre essere adempiute:

- a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
- b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
- c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;
- d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

---00---

## 2.9 – Geometri

La professione di Geometra è regolamentata dal R.D. 11.02.1929, n° 274.

Secondo l'articolo 16 del R.D. 11.02.1929, n° 274, spettano ai Geometri le competenze di seguito riportate:

### **R.D. 11.02.1929, n° 274**

#### **Articolo 16**

1. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

---00---

## 2.10 – Agrotecnici

La professione di Agrotecnico è regolamentata dalla L. 06.06.1986, n° 251, modificata ed integrata dalla L. 05.03.1991, n° 91 e dalla L. 25.02.2008, n° 31, articolo 26, comma 7 ter e dalla L. 31/2007, articolo 26, comma 7..

Secondo l'articolo 11 della L. 06.06.1986, n° 251 e successive modifiche ed integrazioni, spettano agli Agrotecnici le competenze di seguito riportate:

### **L. 06.06.1986, n° 251**

#### **Articolo 11**

L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

- a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;
- c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani aziendali nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario;
- d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
- e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;;
- f) la rilevazione dei dati statistici;
- g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
- h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane,
- l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
- m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
- n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

secondo la L.23.12.2009, n° 191, articolo 2, comma 229 gli Agrotecnici possono sottoscrivere perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli ai sensi della L. 27/2003

*(secondo la L. 31/2008, articolo 26, comma 7 ter, la lettera "c" dell'articolo 11 è stata modificata sopprimendo la parola "colturali" ed aggiungendo le parole "nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario")*

---00---

### **3 – Sentenze ed altri riferimenti di legge**

#### **3.1 – Decisione n° 915/96 del Consiglio di Stato**

Secondo la decisione n° 915/96 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), la competenza dei Periti Agrari in materia boschiva è limitata:

“alla gestione, stima, consulenza e altre voci della tariffa dei boschi, purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un’azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie (presumibilmente di dieci – quindici ettari) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione del bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze, non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico.”

#### **3.2 – Parere del Consiglio di Stato in data 29.01.1997**

Secondo in parere del Consiglio di Stato in data 29.01.1997:

“Va preliminarmente osservato come la pianificazione urbanistica rientri nella categoria di lavoro intellettuale svolto in via autonoma e quindi in forma professionale. Il punto di partenza per la ricostruzione da operare è, pertanto, l’art.2229 c.c., ai sensi del quale la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Da tale rilievo si ricavano due conseguenze: da un lato, emerge che non per tutte le professioni intellettuali è prevista l’istituzione di appositi albi (e quindi esiste una serie di professioni intellettuali e libere, cioè non tipizzate legislativamente); dall’altro, ne deriva che se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta soltanto dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di „privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate. Da ciò discende allora, che il discrimine tra attività libera e attività riservata agli iscritti non può che essere rinvenuto nella disciplina degli stessi albi professionali.

Ciò posto, va esaminato il regolamento n.2537 del 1925, cui la l.n. 1395 del 1923 demanda di determinare l’oggetto della professione di ingegnere e di architetto. In esso non si rinviene alcun riferimento all’attività di pianificazione urbanistica. Si potrebbe, tuttavia, sostenere – come fanno i ricorrenti ordini professionali – che la riserva di attività pianificatoria riposi, piuttosto, sul disposto dell’art.5, 1° comma, lett.e), l.n. 143/49, con cui viene approvata la tariffa professionale degli onorari per le professioni di ingegnere e di architetto. Tale asserzione non è condivisibile ad avviso di questo Consiglio di Stato ponendosi, tra l’altro, in contrasto anche con una pronuncia della Corte Costituzionale (la n. 345/95), che ha espressamente affermato che compito della tariffa professionale non è quella di definire le competenze dei singoli professionisti, ma sono quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività.

Sotto un terzo profilo, appare necessario verificare se la competenza in questione sia attribuita in via esclusiva a ingegneri ed architetti da altra normativa, estranea alla disciplina delle professioni. Ma anche tale indagine sembra alla Sezione condurre ad un esito negativo: difatti, le disposizioni della legge urbanistica cui si potrebbe in qualche modo far riferimento (art.8 ed art. 41-bis l.n. n.1150/42) fanno generico riferimento a „progettisti” e „professionisti”, ma senza individuare in alcun modo figure soggettive specifiche.

Nè può valere e risolvere la questione il contenuto di una spesso richiamata circolare del Ministero dei lavori pubblici (la n.2495 del 7 luglio 1957), che fa espresso riferimento ad „elaborati di progetto debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto”: essa resta comunque un atto

amministrativo interno che non può, da solo, costituire la base di una competenza esclusiva con effetti erga omnes.”

### **3.3 – Sentenza n° 7413/04 del T.A.R. per il Lazio**

Secondo la sentenza n° 7413/04, del T.A.R. per il Lazio, che si pronuncia su un ricorso del Collegio dei Geometri avente per oggetto le competenze in materia boschiva:

“Può quindi affermarsi (...omissis...) che i dottori agronomi e forestali siano titolari nella materia de qua di una competenza esclusiva, circostanza della quale è risultato avvertito il Ministero della Giustizia, che, nel parere reso, ha chiaramente espresso tale convincimento.

Infondato è anche l'ultimo motivo di doglianza, con il quale il Consiglio ricorrente, pur ammettendo l'incompetenza della categoria rappresentata a redigere progetti di imboscamento ex novo, assume che i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto della summa divisio fra questi ultimi ed i semplici progetti relativi alle opere di miglioramento delle superfici già boscate, da realizzare con la predisposizione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.

Per questi ultimi afferma l'indebita pretermissione dei geometri dall'attività di progettazione.

Il vizio formale non sussiste, in quanto sia la deliberazione giuntale impugnata, sia gli atti applicativi, come pure il parere reso dal Ministero della Giustizia, recano l'indicazione tanto dei progetti di imboscamento ex novo quanto di quelli di miglioramento delle superfici esistenti.

Deve osservarsi, però, che la portata sicuramente inferiore di quest'ultimo tipo di opere non modifica minimamente la conclusione in punto di competenza a redigere i relativi progetti, che si fonda sulla disciplina riveniente dall'art. 16 del R.D. n. 274/29, che inficia in radice la tesi esposta da parte ricorrente, negando ogni ambito di operatività ai geometri in tema di progettazione boschiva.”

### **3.4 – Sentenza n° 43/2013 del TAR per la Sardegna**

La sentenza n. 43/2013 è riferita alle opere di ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi, articolate nelle azioni di *“interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi”* e di *“microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione all'erosione e al dissesto”*.

Secondo tale sentenza:

*“nessuna delle tipologie di intervento appena richiamate trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 (istituzione dell'albo professionale degli Agrotecnici), come modificata dalla legge 5 marzo 1991 n. 91 (...). Si deve conseguentemente concludere che le competenze degli Agrotecnici non comprendono né la redazione di progetti di ingegneria naturalistica (...), né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formatasi nell'ambito della scienza agraria, dell'agronomia, dell'estimo rurale”.*

### **3.5 – Sentenza n° 44/2013 del TAR per la Sardegna**

La sentenza n. 44/2013 è riferita alle opere relative al settore forestale per il quale è riconosciuta ai Periti Agrari una competenza limitata con specifico riferimento alla dimensione aziendale e alla tipologia di intervento.

Secondo tale sentenza, esaminando il quadro normativo delle competenze dei Periti Agrari e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali:

*“i due enunciati normativi finiscono per coincidere con riguardo alle attività di progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario quando queste attività professionali siano eseguite in <<medie aziende>>”.*

*Come già deciso dal Consiglio di Stato con decisione n. 915/96, infatti, “la competenza in materia di boschi rimane per i periti limitata alla gestione, stima, consulenza e altre voci della tariffa dei boschi purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture in un'azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie (presumibilmente 10 – 15 ha) in funzione non ambientale ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione del bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze, non presenti difficoltà insostenibili per la coltura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico”.*

*In sostanza, la competenza in materia di progettazione di miglioramenti boschivi e di miglioramenti fondiari nelle aziende di superficie superiore ai 15 ha è competenza esclusiva di Dottori Agronomi e Dottori Forestali.*

### **3.6 – Sentenza n° 90/98 della Pretura di Isernia**

Secondo la sentenza n° 90/98, della Pretura di Isernia, rientra fra le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche:

*“(…omissis…) il progetto di massima (“architettonico”, n.d.s.) di una costruzione civile del volume complessivo di circa mc 6.500, con strutture portanti in cemento armato, utilizzando soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità, costituenti espressioni di cognizioni di base in materia edilizia la cui conoscenza è richiesta per l'accesso alla professione di geometra e di dottore agronomo (…omissis…)”.*

### **3.7 – Edifici ad uso agrituristico e loro classificazione quali “fabbricati rurali”**

Secondo la L.R. 23.06.2003, n° 30 e s.m.i., articolo 18, comma 6 bis:

*“I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'articolo 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.”*

*Detti immobili sono inoltre censiti in catasto nella categoria “D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.*

*Ne consegue che la progettazione dei fabbricati destinati a uso agrituristico è riservata ai tecnici che vedono riconosciute fra le proprie competenze progettuali anche quelle relative ai “fabbricati rurali”.*

## 4 – Tabella sintetica

La tabella di seguito riportata rappresenta un ausilio per la migliore individuazione delle competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, anche con riferimento alle competenze delle altre categorie tecniche.

Nelle prime due colonne sono riportate in modo sintetico le competenze professionali di cui alla Legge 152/1992, articolo 2, con riferimento alle lettere che individuano i diversi paragrafi dello stesso articolo 2, mentre nelle colonne seguenti sono evidenziati i casi in cui le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono comuni anche ad altre categorie professionali, secondo i rispettivi ordinamenti.

Le competenze professionali delle diverse categorie tecniche sono comunque meglio e più chiaramente individuate nei rispettivi ordinamenti, scaricabili nella versione integrale dal sito [www.agronomipisa.it](http://www.agronomipisa.it)

| Legge 12.02.1992, articolo 2 | Competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali secondo la L. 12.02.1992, n° 152, articolo 2                    | Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sezione A | Architetti - Sezione A Settore Architettura | Architetti - Sezione A Settore Pianificazione Territoriale | Architetti - Sezione A Settore Paesaggistica | Biologi Sezione A | Geologi Sezione A | Ingegneri - Sezione A Settore Ingegneria Civile e Ambientale | Periti Agrari | Periti Industriali | Geometri | Agrotecnici |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|
| a                            | Direzione e amministrazione di imprese agrarie, zootecniche e forestali, senza limiti di dimensione aziendale                    | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| a                            | Direzione e amministrazione di imprese agrarie, zootecniche e forestali, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha) | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| b                            | Opere di miglioramento fondiario                                                                                                 | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| b                            | Opere di bonifica, sistemazione idraulica e forestale, utilizzazione e regimazione delle acque                                   | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| c                            | Rimboschimenti, utilizzazioni ed assestamento forestale                                                                          | X (*)                                          |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X (*)         |                    |          |             |
| c                            | Piste da sci ed attrezzature connesse                                                                                            | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| d                            | Costruzioni rurali di qualsiasi tipo, e costruzioni attinenti alle industrie agrarie e forestali                                 | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| d                            | Costruzioni rurali con struttura in muratura ordinaria (anche per uso agriturismo)                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            | X             |                    | X        |             |
| d                            | Invasi artificiali che non rientrano nella competenza del Servizio Dighe del Ministero LL.PP.                                    | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| cc                           | Modeste costruzioni civili                                                                                                       | X                                              | X                                           |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               | X                  | X        |             |
| e                            | Estimo in generale                                                                                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    | X        |             |
| e                            | Estimo, limitatamente alle costruzioni civili                                                                                    | X                                              | X                                           |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    | X        |             |

| Legge 12.02.1992, articolo 2 | Competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali secondo la L. 12.02.1992, n° 152, articolo 2                                                         | Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sezione A | Architetti - Sezione A Settore Architettura | Architetti - Sezione A Settore Pianificazione Territoriale | Architetti - Sezione A Settore Paesaggistica | Biologi Sezione A | Geologi Sezione A | Ingegneri - Sezione A Settore Ingegneria Civile e Ambientale | Periti Agrari | Periti Industriali | Geometri | Agrotecnici |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|
| f                            | Bilanci, contabilità ed amministrazione di aziende agricole, senza limiti di dimensione aziendale                                                                     | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| f                            | Bilanci, contabilità ed amministrazione di aziende agricole, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)                                                  | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| f                            | Funzioni puramente contabili e amministrative, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)                                                                | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    | X        | X           |
| h                            | Meccanizzazione agraria e forestale, sperimentazione e controllo                                                                                                      | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| i                            | Coltivazione delle piante e difesa fitoiatrica                                                                                                                        | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          |             |
| i                            | Allevamento e alimentazione degli animali                                                                                                                             | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          |             |
| l                            | Piani di coltivazione di torbiere e cave a cielo aperto                                                                                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   | X                 | X                                                            |               |                    |          |             |
| l-z                          | Progetti di recupero di cave, torbiere, discariche ed ambienti naturali                                                                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| l-z                          | Progetti di recupero di cave, torbiere, discariche ed ambienti naturali, esclusi gli aspetti vegetazionali                                                            | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   | X                 |                                                              |               |                    |          |             |
| m                            | Lavori topografici, cartografici e catastali (catasto terreni e fabbricati)                                                                                           | X                                              | X                                           |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            | X             |                    | X        |             |
| n                            | Valutazione e liquidazione degli usi civici                                                                                                                           | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| o                            | Analisi fisico – chimiche – microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e l'interpretazione delle stesse       | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| p                            | Statistica, ricerche di mercato e marketing                                                                                                                           | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          | X           |
| q                            | Studi di assetto territoriale, piani zonali e urbanistici                                                                                                             | X                                              |                                             | X                                                          |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| q                            | Piani paesaggistici                                                                                                                                                   | X                                              |                                             |                                                            | X                                            |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| q                            | Redazione nei piani regolatori di studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale                                                            | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| r                            | Pianificazione territoriale, piani ecologici per la tutela dell'ambiente e successivo monitoraggio, piani ecologici e rilevamento del patrimonio agricolo e forestale | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| r                            | Valutazione di impatto ambientale                                                                                                                                     | X                                              |                                             | X                                                          |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| r                            | Valutazione di impatto ambientale, limitatamente agli aspetti biologici                                                                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              | X                 |                   |                                                              |               |                    |          |             |

| Legge 12.02.1992, articolo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Competenze professionali di Dottori Agronomi e Dottori Forestali secondo la L. 12.02.1992, n° 152, articolo 2                                                             | Dottori Agronomi e Dottori Forestali Sezione A | Architetti - Sezione A Settore Architettura | Architetti - Sezione A Settore Pianificazione Territoriale | Architetti - Sezione A Settore Paesaggistica | Biologi Sezione A | Geologi Sezione A | Ingegneri - Sezione A Settore Ingegneria Civile e Ambientale | Periti Agrari | Periti Industriali | Geometri | Agrotecnici |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|
| s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione delle risorse idriche e loro utilizzo, sia irriguo che civile                                                                                                 | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               |                    |          |             |
| t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progettazione e direzione di piani agrituristici e di acquacoltura, senza limiti di dimensione aziendale                                                                  | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progettazione e direzione di piani agrituristici e di acquacoltura, nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)                                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| a - b<br>- t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pianificazione pluriennale delle attività delle aziende agricole (PAPMAA L.R.1/05), senza limiti di dimensione aziendale                                                  | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| a - b<br>- t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pianificazione pluriennale delle attività delle aziende agricole (PAPMAA L.R.1/05), nei limiti delle piccole e medie aziende (fino a 15 Ha)                               | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | X           |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verde pubblico, anche sportivo e verde privato                                                                                                                            | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parchi naturali, urbani ed extraurbani                                                                                                                                    | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          |             |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giardini ed opere a verde in generale                                                                                                                                     | X                                              |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              | X             |                    |          | x           |
| v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parchi e giardini, ad esclusione della parte vegetazionale                                                                                                                | X                                              |                                             |                                                            | X                                            |                   |                   |                                                              | X             |                    |          |             |
| cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti della modesta entità | X                                              | X                                           |                                                            |                                              |                   |                   | X                                                            |               | X                  | X        |             |
| (*) = le competenze in materia forestale sono competenze esclusive di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, giusta la Decisione n° 915/96 del Consiglio di Stato, che conferma la sentenza n° 7413/04 del T.A.R. per il Lazio, con possibilità per i Periti Agrari di occuparsi della "gestione, stima, consulenza e altre voci della tariffa dei boschi, purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un'azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie (presumibilmente di dieci – quindici ettari) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione del bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze, non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico". |                                                                                                                                                                           |                                                |                                             |                                                            |                                              |                   |                   |                                                              |               |                    |          |             |

---00---